



## ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

pag. 1

### REGIONE DEL VENETO

#### COMMISSIONE REGIONALE V.I.A. (L.R. 26 marzo 1999 n. 10)

#### Parere n. 495 del 17/12/2014

Oggetto: PRO-IN S.r.l. – Recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica 2B sita in località Casetta - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR) - Procedura di V.I.A. (art. 11 e art. 23 della L.R. n. 10/1999, conclusa con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004) - Istanza di riclassificazione in sottocategorie e relative deroghe (D.M. 27/09/2010) - Richiesta di riattivazione del procedimento, acquisita in data 09/04/2014, al protocollo regionale n. 154895, relativa alla riclassificazione della discarica in sottocategoria e l'autorizzazione alle relative deroghe - per alcuni parametri - ai sensi del D.M. 27/09/2010, conseguente al ricorso avanzato dal Comune di Villafranca di Verona avanti il TAR del Veneto (rubricato con il numero 42/2014 R.G.).

#### 1. PREMESSA E OGGETTO DEL RIESAME

La discarica oggetto dell'istanza si configura come ampliamento per innalzamento di una preesistente discarica di categoria 2B allora di proprietà della Ve.Part, i cui conferimenti cessarono nel 1998.

Si riporta di seguito una breve cronologia amministrativa che ha caratterizzato la discarica in oggetto:

- con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004, la Giunta Regionale, sulla base dei Pareri della Commissione VIA n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento di "recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta – Comune Di Sommacampagna (VR)" - presentato dalla ditta VE.PART S.r.l. - approvandone al contempo il relativo progetto;
- con D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, la Giunta Regionale prendeva atto della variante non sostanziale in corso d'opera presentata dalla Ditta VE.PART s.r.l. in data 06/09/2004, riconfermando nel contempo i succitati pareri n. 64/2003 e n. 71/2004 espressi dalla Commissione Regionale VIA;
- in data 12/02/2007 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 572/2007, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dal Comune di Sommacampagna (VR) avverso il provvedimento regionale di approvazione del progetto di recupero ed ampliamento della discarica in oggetto ed ha accolto il ricorso della ditta Ve-Part avverso l'atto di sospensione dei lavori nel frattempo adottato dal Comune di Sommacampagna;
- nel settembre 2007, la società PRO-IN S.r.l. ha acquistato il ramo d'azienda della Ve-Part S.r.l. con atto notarile di compravendita n. 98724, registrato in data 13/09/2007, a Verona, al n. 19926/TT Atti Privati ed ha inoltrato istanza tendente ad ottenere la volturazione, a proprio beneficio, della titolarità delle succitate D.G.R. n. 1932/2004 e D.G.R. n. 3301/2004
- con D.G.R. n. 3851 del 04/12/2007, la Giunta Regionale ha volturato la titolarità di detti provvedimenti (D.G.R. n. 1932/2004 e D.G.R. n. 3301/2004) a favore della società PRO-IN S.r.l.;
- con Decreto n. 27 del 31/03/2008, la Regione Veneto ha rilasciato alla Ditta Pro-In S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) provvisoria, valevole sino al rilascio della definitiva;
- con D.G.R. n. 175 30/12/2008, veniva concessa l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) definitiva.

Con nota del 04/03/2010 (prot. n. 126104 del 05/03/2010) la Ditta PRO-IN (P. IVA/C.F. n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 – 37135 Verona, in qualità di proprietaria della Discarica per Rifiuti Non Pericolosi Non Putrescibili sita in località Casetta, Comune di Sommacampagna (VR), ha presentato istanza, presso gli Uffici regionali, di riclassificazione del proprio impianto in "Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 1. lettera a), del D.M. 03/08/2005 e conseguente deroga ai sensi dell'art. 10 del D.M. 03/08/2005



## ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

pag. 2

per l'innalzamento dei limiti di concentrazione per alcuni parametri nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 03/08/2005.

La Ditta, peraltro, non ha chiesto un incremento dei codici CER già approvati con la D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e la D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004, né ha previsto alcun tipo di variante processistica, realizzativa o gestionale.

A supporto della domanda il proponente ha prodotto le seguenti Relazioni Tecniche:

- *“Analisi di rischio sito-specifica inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B “Ve.Part” sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)”* – Marzo 2010;
- *“Relazione di compatibilità ambientale in conformità alla L.R. 3/2000 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B “Ve.Part” sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)”* – Marzo 2010;
- *“Analisi di rischio sito-specifica recettore uomo inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B “Ve.Part” sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)”* – Maggio 2010. Tale documento va ad approfondire il rischio per il recettore essere umano lavoratore e/o residente in prossimità della discarica, per quanto riguarda il percorso inalazione out-door di polveri provenienti dalla discarica stessa.

Successivamente, con nota del 24/05/2010 (acquisita al protocollo regionale n. 289462 del 24/05/2010) la Ditta proponente ha trasmesso documentazione progettuale aggiuntiva *“Analisi di rischio sito-specifica recettore uomo inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B “Ve.Part” sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)”* – Maggio 2010. Tale documento va ad approfondire il rischio per il recettore essere umano lavoratore e/o residente in prossimità della discarica, per quanto riguarda il percorso inalazione out-door di polveri provenienti dalla discarica stessa.

In seguito all'entrata in vigore della D.G.R. n. 1766 del 06/06/2010, il proponente ha trasmesso con nota del 09/08/2010 (protocollo regionale n. 429543 del 09/08/2010), la seguente documentazione aggiuntiva:

- *“Recupero ed ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B sita in Località Casetta, già autorizzata all'esercizio con A.I.A. n. 175/08 - Richiesta di inquadramento nella sottocategoria di discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile di cui all'art. 7, comma 1) del D.M. 03/08/2005 - Relazione tecnica descrittiva redatta ai sensi della D.G.R.V. n. 1766 del 06/07/2010”* – Agosto 2010;
- *“Relazione di compatibilità ambientale in conformità alla 1677/2010 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B “Ve.Part” sita in Località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR)”* – Aggiornamento di Agosto 2010;
- *“Analisi di rischio sito-specifica ai sensi della DGRV 1766/2010 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B “Ve.Part” sita in località Casetta, nel Comune di Sommacampagna (VR)”* – Agosto 2010;

aggiornando l'istanza del 04/03/2010, provvedendo a chiedere ancora la riclassificazione del proprio impianto in Discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – Sottocategoria a), ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera A) del D.M. 03/08/2005 e la conseguente deroga ai sensi del medesimo Decreto Ministeriale, per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 03/08/2005 per i parametri DOC, Cr, Mo, Ni, Sb, Se, Zn, TDS e Fluoruri, nonché deroga per il parametro Nichel sul tal quale. Nella stessa istanza la Ditta chiede anche di poter utilizzare per la verifica di ammissibilità dei rifiuti in ingresso sempre il TDS e non i singoli Cloruri e Solfati.

In data 13/09/2010 è stata convocata dalla Direzione regionale Ambiente una riunione tecnica istruttoria, a cui è seguito il deposito in data 17/09/2010 (prot. n. 489526 del 17/09/2010), da parte della Ditta proponente, della seguente documentazione aggiuntiva:

- *“Richiesta di sottocategoria di discariche per rifiuti ai sensi dell'art. 7 del D.M. 03/08/2005 inerente l'ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2b “VE.PART” sita nel Comune di Sommacampagna (VR) – Integrazioni volontarie a seguito della riunione tecnica del 13/09/2010”* – Settembre 2010.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015**

pag. 3

Tutte le integrazioni trasmesse non comportavano modificazioni sostanziali rispetto all'istanza originariamente presentata, trattandosi di sviluppi documentali di aggiornamento alla sopraggiunta modifica alla normativa di settore.

In considerazione del fatto che, con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 era stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione/autorizzazione del progetto per l'intervento di "recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B sita in località Casetta – Comune Di Sommacampagna (VR)" - presentato a suo tempo dalla ditta VE.PART S.r.l., gli Uffici regionali dell'Unità Complessa Atmosfera, con nota del 17/09/2010, trasmettevano per il seguito di competenza tutta la documentazione progettuale agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., affinché la Commissione regionale V.I.A. procedesse all'esame istruttorio, dell'istanza presentata dalla Pro-In S.r.l. in data 04/03/2010.

Successivamente, visto che la Commissione regionale V.I.A. era decaduta dalle sue funzioni in data 22/09/2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino all'insediamento della nuova Commissione (avvenuto successivamente con D.G.R. n. 274 del 15/03/2011), la Pro-In S.r.l. ha chiesto che la pratica riguardante la domanda di riclassificazione della discarica venisse esaminata dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.).

Con nota n. 664939 del 22/12/2010, tuttavia, la Direzione regionale Tutela Ambiente, comunicava alla PRO-IN S.r.l. (per conoscenza agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A.), che non sussistevano i presupposti giuridico e amministrativi per dar seguito alla richiesta della Ditta.

Con nota del 07/06/2012 (prot. n. 267308 del 08/06/2012) la Ditta proponente diffidava la Regione Veneto a concludere l'iter valutativo sulla richiesta presentata, anche alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 27/09/2010 che abrogava il D.M. 03/08/2005.

In data 23/05/2013 - tenuto conto che nel frattempo, a livello interregionale, relativamente alla problematica della riclassificazione delle discariche in sottocategoria, si era sviluppato un intenso confronto che aveva condotto la conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ad enucleare una linea comune da sottoporre al competente Ministero dell'Ambiente - si è svolta una riunione tecnica (presso la sede della Segreteria Regionale Infrastrutture e Mobilità) di approfondimento istruttorio in merito alle molteplici tematiche e problematiche connesse all'istanza proposta, alle quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Si deve inoltre dar conto in questa sede, per completezza, che, in relazione alla nota inviata dall'Avv. Andrea Di Segni, in nome e per conto della sua assistita Sig.ra Residori Maria Gabriella (acquisita al prot. n. 207905 del 16/05/2013), con la quale si rilevano gli sviluppi avvenuti relativamente al contenzioso in corso con la Ditta Pro-In S.r.l., in merito alla presunta indisponibilità dell'area su cui è esercitata l'attività di smaltimento da parte della Ditta proponente, e in particolare contenuti della Sentenza n. 2869/2009 del Tribunale di Verona e della Sentenza n. 813/2012 della Corte d'appello di Venezia, lo Studio Avvocati Biondaro, per conto della Pro-In S.r.l., con nota del 27/05/2013 (prot. n. 223729, del 27/05/2013), ha trasmesso agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. una memoria sullo stato della vicenda.

Al riguardo, fatti i necessari approfondimenti, la Direzione regionale Tutela Ambiente, con propria nota in data 05/06/2013 – prot. n. 237977, ha verificato che non risulterebbe essere venuta meno la disponibilità dell'area su cui è esercitata l'attività di smaltimento.

La recente D.G.R. n. 1360/2013 ha disposto l'obbligo per i soggetti gestori delle discariche, già riclassificate in sottocategorie, o per le quali sono state comunque già assentite deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma, di presentare all'Autorità competente - entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del medesimo provvedimento - una nuova valutazione dei rischi da predisporre secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nell'Allegato A, al fine di un riesame delle relative autorizzazioni da effettuarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.

Il riesame di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dalla stessa deliberazione, ha come finalità la verifica della conformità delle autorizzazioni rilasciate ai nuovi criteri individuati dal tavolo tecnico.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015**

pag. 4

Le motivazioni che avevano spinto il Proponente a presentare istanza di Riclassificazione in Sottocategoria ai sensi dell'art. 7 del D.M. 27/09/2010 e conseguente deroga dei limiti di concentrazione nell'eluato e del Nichel nel tal quale, scaturiva dal fatto che la discarica, nonché l'elenco dei codici CER ammissibili, era stata sviluppata e progettata prima dell'entrata in vigore delle norme previste dal D.M. 27/09/2010. L'emanazione delle suddette normative aveva comportato l'introduzione di nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, imponendo, per gli impianti dedicati ai rifiuti non pericolosi, il rispetto, dei limiti previsti dalla tabella 5 del D.M. 27/09/2010. Questo aveva fatto in modo che molti dei rifiuti che per classificazione CER potevano essere conferiti all'impianto in esame, non erano però ammissibili per superamento dei limiti nell'eluato.

La riclassificazione alla sottocategoria di *discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile* e la concessione di alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal DM 27.09.2010 erano state valutate favorevolmente dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 26/06/2013 e rilasciate con D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013, nelle more del riesame disposto dalla succitata D.G.R. n. 1360/2013.

Alla luce di quanto sopra, con nota del 15/11/2013 (acquisita al prot. regionale n. 512508 del 26/11/2013), il Gestore della discarica in esame ha depositato la documentazione tecnica richiesta dalla D.G.R. n. 1360/2013.

Successivamente, per effetto dell'emanazione dell'Ordinanza del TAR Veneto n. 226 del 16/04/2014, con la quale veniva accolta l'istanza cautelare presentata dal Comune di Villafranca di Verona venivano sospesi, di fatto, gli effetti della D.G.R. n. 1780/2013 fino al giudizio di merito sul ricorso presentato dal medesimo Comune per l'annullamento della deliberazione in questione.

Con Ordinanza n. 3304 del 30/07/2014 il Consiglio di Stato ha poi respinto in appello l'istanza cautelare del Comune di Villafranca di Verona, in riforma dell'ordinanza impugnata del TAR Veneto n. 226/2014; pertanto, all'atto dell'istruttoria da parte della Commissione regionale V.I.A., la deliberazione n. 1780/2013 era vigente ed efficace.

In data 09/04/2014, con nota prot. n. 154895, la Ditta PRO-IN S.r.l. ha presentato alla Regione Veneto istanza di riesame della D.G.R. n. 1780/2013 di riclassificazione in sottocategoria e relative deroghe (D.M. 27/09/2010), ai sensi della D.G.R. n. 1360/2013, con specifico riferimento alle problematiche sollevate nell'ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 226 del 16/04/2014.

La Ditta ha provveduto - ai sensi dell'art. 29 - quater del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 - a pubblicare in data 17/04/2014, a mezzo stampa, l'annuncio relativo al procedimento ex D.G.R. n. 1360/2013.

In data 26/05/2014 con nota prot. n. 226152, gli uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato che, relativamente all'istanza presentata, la Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 14/05/2014 ha ritenuto che, per il proseguo del procedimento e per garantire la più ampia partecipazione, la Ditta dovesse trasmettere la documentazione progettuale ad ENAC ed ai comuni interessati dal procedimento citato. Il proponente ha provveduto a quanto richiesto, dandone informazione con nota acquisita agli atti in data 27/05/2014 - prot. n. 228493 e successivamente con nota n. 258393 in data 16/06/2014.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 25/06/2014 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, dell'istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

In data 15/10/2014 il medesimo gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

- Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. (nota prot. n. 312475 in data 22/07/2014);
- Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. (nota prot. n. 387343 in data 16/09/2014).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015**

pag. 5

Con nota prot. 463221 del 04/11/2014, la Sezione Tutela Ambiente – Settore Rifiuti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla valutazione dell'Analisi di Rischio presentata dalla Ditta PRO-IN S.r.l. ai sensi della D.G.R. n.1360/2013.

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., si è svolto un incontro tecnico in data 01/12/2014, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii.

**2. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO**

L'impianto è situato nell'alta pianura veronese, ad una quota media sul piano campagna di circa 75÷80 m s.l.m.m., a sud-est dell'abitato di Sommacampagna (VR), lungo la strada provinciale di collegamento fra i comuni di Bussolengo e Villafranca. Per la descrizione delle caratteristiche peculiari dell'impianto, si rimanda a quanto riportato nelle citate DDGRV 1932/2004, 3301/2004 e 1780/2013.

**3. COLLAUDO DEI LOTTI 1 E 2**

Le prove geotecniche eseguite in fase di collaudo dei lotti 1 e 2 sull'argilla utilizzata per la realizzazione del fondo e delle pareti hanno evidenziato valori di permeabilità estremamente bassi, mediamente compresi tra  $8,1 \times 10^{-11}$  (Lotto 1) e  $6,5 \times 10^{-10}$  m/s del lotto 2.

**4. DEROGHE RICHIESTE**

La Ditta Pro-In S.r.l. ha richiesto di derogare i parametri elencati nella tabella seguente, che riporta i valori proposti e la relativa valutazione.

Concentrazioni in deroga richieste e confronto con i Limiti di Concentrazione (CL) previsti dal D.M. 27/09/2010.			
Parametro	Concentrazioni richieste in deroga sull'eluato (mg/l)	C.L. Tabella 5 DM 27/09/2010 (mg/l)	Fattore moltiplicativo rispetto a Tab. 5 DM 27/09/2010
Cromo totale	3	1	3
Molibdeno	3	1	3
Nichel	3	1	3
Antimonio	0,20	0,07	2,86
Selenio	0,15	0,05	3
Zinco	15	5	3
Fluoruri	45	15	3
DOC	1.000	100	10
TDS**	20.000	10.000	2

\*\* Il valore del TDS è stato calcolato sulla base dei risultati delle simulazioni effettuate immettendo nel software Landsim valori di 20.000 mg/l per cloruri e solfati, così come indicato nel DM 03/08/2005 e nell'all. A alla DGRV n. 1838 del 19/06/2007.

Cloruri	20.000	2.500	8
Solfati	20.000	5.000	4

**5. ANALISI DI RISCHIO (AdR)**

I documenti di riferimento sono i seguenti:

- Analisi di rischio sito specifica recettore acque sotterranee inerente il recupero e ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Comune di Sommacampagna (VR) – loc. Casetta- Relazione - Novembre 2013;



## ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

pag. 6

- Analisi di rischio sito specifica recettore acque sotterranee inerente il recupero e ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B "Ve.Part" sita in Comune di Sommacampagna (VR) – loc. Casetta - Aggiornamento ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. 1360/2013 – Integrazioni richieste dalla Riunione Istruttoria del 20/03/2014 - Relazione - Aprile 2014.

Il secondo documento sostituisce integralmente il capitolo 4 della relazione di AdR datata Novembre 2013.

Il Modello Concettuale del Sito elaborato nell'analisi ha individuato come bersaglio della sorgente *percolato* la falda superficiale (recettore posto sulla verticale del sito di discarica).

Relativamente alla presenza di biogas, il professionista incaricato per l'AdR richiama le valutazioni effettuate nella precedente Analisi del Rischio del 2010 ed i risultati dei monitoraggi della qualità dell'aria sinora eseguiti: in particolare, viene evidenziato che *"le misure ambientali effettuate con cadenza mensile al perimetro dell'impianto, lungo la direzione del vento come desunta dai dati meteorologici ricavati dalla ns. centralina meteo, non hanno mai rilevato presenza di Metano aero disperso sia a monte che a valle a seguito di possibili emissioni diffuse dalla discarica"*.

Il rischio per la matrice acque sotterranee è stato determinato effettuando le seguenti simulazioni (vedi documento datato Aprile 2014):

1. direttrice falda lungo piezometri S-H5:
  - a. Caso A: battente di percolato pari a 1,5 m, con materassino bentonitico
  - b. Caso B: battente di percolato pari a 0,68 m, senza materassino bentonitico
2. direttrice falda lungo piezometri H8 - H7 (analisi di sensitività):
  - a. Caso A: battente di percolato pari a 1,5 m, con materassino bentonitico
  - b. Caso B: battente di percolato pari a 0,68 m, senza materassino bentonitico

Si evidenzia che nel documento datato novembre 2013 l'analisi di sensitività era stata effettuata considerando la direttrice lungo i piezometri H8 – H2. Il professionista motiva tale variazione ritenendo la direttrice H8 – H7 maggiormente rappresentativa di quella H8 – H2, la quale non interesserebbe “per buona parte del suo percorso zone non interessate allo smaltimento dei rifiuti in deroga” (vedi pag. 8 del documento datato Aprile 2014).

I casi A e B sono stati individuati tenendo conto che:

- in corrispondenza dei pozzi di raccolta del percolato, dove il battente non può superare 1,5 m dal fondo così come previsto dall'Autorizzazione vigente, c'è un materassino bentonitico di 0,5 cm e  $K = 1 \cdot 10^{-11}$  m/s che si estende fino a 5 metri dal piede delle scarpate e che contribuisce localmente ad aumentare le prestazioni del sistema di impermeabilizzazione della discarica;

nella restante parte della discarica, non interessata dalla presenza del materassino bentonitico, date anche le pronunciate pendenze del fondo della stessa, il battente di percolato è sicuramente inferiore al valore massimo che si può avere nei pozzi: il dato di 0,68 m assunto in input dal professionista è stato stimato con dei modelli tridimensionali con i quali è stata ricavata la superficie di discarica effettivamente bagnata in corrispondenza del massimo valore di battente possibile nei pozzi (appunto 1,5 m).

Relativamente ai dati di input assunti nell'analisi, nel rimandare ad una integrale lettura della documentazione prodotta, si evidenzia in questa sede che relativamente alla permeabilità dell'argilla di fondo della discarica il professionista ha considerato il valore di progetto ( $k = 1 \cdot 10^{-9}$  m/s). Nelle simulazioni relative alle porzioni di discarica interessate dalla presenza del materassino bentonitico è stata calcolata la K equivalente tenuto conto degli spessori e delle permeabilità dei due materiali accoppiati (argilla + materassino).

Si segnala altresì che, trattandosi di discarica in rilevato, in ottemperanza a quanto previsto dalle note ISPRA richiamate dalla DGRV n. 1360/2013, il fattore di attenuazione del suolo insaturo (SAM) è stato posto uguale ad 1.

Gli Esiti dell'istruttoria del Gruppo di Lavoro Regione Settore Rifiuti – Arpav sono i seguenti:

- la valutazione dei rischi datata Novembre 2013, come integrata dal successivo documento datato Aprile 2014, risulta sostanzialmente conforme ai criteri individuati nell'Allegato A alla DGRV n. 1360/2013;
- i dati di input sito specifici, utilizzati per l'elaborazione della stessa, risultano sostanzialmente congrui, fatte salve le precisazioni di seguito riportate, con un approccio tipo "worst case" per il

**ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015**

pag. 7

calcolo del rischio per la matrice acque sotterranee correlato alle deroghe richieste:

- battente percolato: Come più sopra accennato, il battente di percolato nelle porzioni di discariche non interessate dalla presenza del materassino bentonitico è stato ricavato mediante l'applicazione di modelli tridimensionali, i cui risultati non sono pertanto verificabili. Ciò detto, considerato che a causa delle pendenze - le quote del fondo della discarica nelle zone più lontane dai pozzi sono maggiori di 1,5 m rispetto alle quote rilevate in corrispondenza degli stessi pozzi, è ragionevole ipotizzare che, anche in presenza del succitato battente nei pozzi, ci sarà una parte di discarica verosimilmente "asciutta". Si ritiene, pertanto, di considerare cautelativamente la media tra i due valori estremi che si possono verificare (ossia 1,5 m in uno dei pozzi e 0 m nelle parti opposte), come valore di input nelle simulazioni che non contemplano il materassino bentonitico. Tale valore è pari a 0,75 m.
- Direzione falda e calcolo W ed SW: Non si condividono le motivazioni del cambio della direzione di falda considerata per la cosiddetta "analisi di sensitività". Si ritiene, infatti, che le direzioni da prendere a riferimento devono essere rappresentative dell'andamento della falda indipendentemente dalla geometria e dalla posizione dei lotti. Si evidenzia inoltre che anche la carta isofreatica di dicembre 2013 conferma la direzione H8 – H2 considerata nell'AdR datata Novembre 2013. Prendendo a riferimento tale direzione, le dimensioni della discarica da inserire in input nell'analisi sono le seguenti: W = 210 m e Sw = 215 m (escludendo fasce di rispetto come proposto dalla Ditta). Si evidenzia da ultimo che nel caso della direzione S – H5 il valore di W misurato dal gruppo di lavoro Regione – ARPAV è un po' più grande di quello calcolato dal professionista (210 m contro 191 m).

Si riportano di seguito i risultati delle elaborazioni di verifica effettuate, alla luce delle precisazioni di cui sopra, dal Gruppo istruttorio Regione - ARPAV, in termini di rischio per la matrice acque sotterranee nell'ipotesi che sia rispettato l'assunto del metodo deterministico di ISPRA, recepito nella D.G.R. n. 1360/13 che le concentrazioni nel percolato coincidano con le concentrazioni chieste in deroga (terza colonna). In particolare si precisa che è stato considerato solo lo scenario relativo alle porzioni di discarica non interessate dal materassino bentonitico (nelle due direzioni S -H5 ed H8 - H2), in quanto più gravoso dal punto di vista del rischio per la matrice acque sotterranee:

- Simulazione: direttrice S -H5 - caso B (no materassino) con battente di percolato a 0,75 m

	(A) Concentrazioni limite in falda (mg/l)	(B) Concentrazioni al POC (mg/l)	(B/A) Rischio per la matrice acque sotterranee ( $R < 1$ )
Cromo totale	0,05	0,0092	0,1831
Molibdeno	0,05	0,0092	0,1831
Nichel	0,02	0,0092	0,4578
Antimonio	0,005	0,0006	0,1221
Selenio	0,01	0,0005	0,0458
Zinco	3	0,0458	0,0153
Fluoruri	1,5	0,1373	0,0916
DOC	10*	3,0521	0,3052
TDS	500	61,0411	0,1221

\* Il valore limite del DOC è ricavato dal valore limite del COD, posto a 30 mg/l, sfruttando la correlazione di 1:3 tra i due parametri, come riconosciuta dalla DGRV n. 1360/2013.

- Simulazione: direttrice H8 -H2 - caso B (no materassino) con battente di percolato a 0,75 m

	(A) Concentrazioni limite in falda (mg/l)	(B) Concentrazioni al POC (mg/l)	(B/A) Rischio per la matrice acque sotterranee ( $R < 1$ )
Cromo totale	0,05	0,0108	0,2162

**ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015**

pag. 8

Molibdeno	0,05	0,0108	0,2162
Nichel	0,02	0,0108	0,5406
Antimonio	0,005	0,0007	0,1441
Selenio	0,01	0,0005	0,0541
Zinco	3	0,0541	0,0180
Fluoruri	1,5	0,1622	0,1081
DOC	10*	3,6037	0,3604
TDS	500	72,0737	0,1441

\*Il valore limite del DOC è ricavato dal valore limite del COD, posto a 30 mg/l, sfruttando la correlazione di 1:3 tra i due parametri, come riconosciuta dalla D.G.R. n. 1360/2013.

Si evidenzia, per completezza, che il rischio risulterebbe accettabile (anche se con un margine inferiore) anche nel caso in cui il battente di percolato si attestasse ad 1,5 m su tutto il fondo della discarica

**6. RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI**

La Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A., indipendentemente dall'esito delle sentenze e per meglio valutare la presenza di avifauna sui due impianti esterni ed eventuali correlazioni esistenti tra le discariche limitrofe all'aeroporto e la presenza di uccelli in aeroporto, ha intrapreso le seguenti azioni:

- ricevuto e-mail da ENAC (02/09/2014) su parere di rilascio autorizzazione agli impianti Geo Nova SpA e Pro.In srl e recepito la raccomandazione di ENAC di proseguire i monitoraggi esterni sui due impianti Pro In e Geo Nova, monitoraggi iniziati a Luglio 2014 (vedi relazione BCI del 25/07/2014) ed interrotti nel mese estivo questo per avere conferma e dare conferma ad ENAC che il materiale trattato sia veramente "non putrescibile";
- commissionato alla Bird Control Italy srl monitoraggi ornitologici settimanali da effettuarsi durante i mesi di Settembre e Ottobre 2014 presso i due impianti Geo Nova SpA e Pro In srl.;
- partecipato in data 15/10/2014 alla riunione tenutasi nel Comune di Sommacampagna (VR) convocata dalla Commissione Regionale per Impatto Ambientale e successivo sopralluogo sui siti per il progetto di riclassificazione degli impianti gestiti da Geo Nova SpA Pro In srl.;
- trasmesso al Comune di Sommacampagna in data 17 novembre 2014 la Relazione sul Monitoraggio dei Volatili – Discariche di Geo Nova SpA (località Siberie) e Pro-in Srl (località Casette).

La Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. ( IATA: VRN – ICAO: LIPX ), nel seguito Gestore, in accordo con ENAC Direzione Operativa (D.O.) ed ENAC Bird Strike Committee Italy (BSCI), ha commissionato un monitoraggio alla Bird Control Italy srl sulle due discariche di Geo Nova SpA e Pro-in SpA dislocate a Nord Ovest del sedime aeroportuale rispettivamente a 1 e 3 km dal sedime aeroportuale dello scalo aeroportuale.

Il Gestore aveva espresso parere negativo per entrambe le discariche con due missive del 16/07/2014.

Il Gestore successivamente alla data del 16/07/2014, a seguito di ulteriori incontri con il Comune di Sommacampagna, sopralluoghi presso gli impianti e scambi di comunicazione con ENAC (e-mail del 02/09/2014 inviata da ENAC) ha acquisito elementi utili a modificare la propria posizione ed inviare lettera Prot. n. 1830 del 15/09/2014.

I risultati dei monitoraggi effettuati dalla Bird Control Italy srl nella discarica Pro-In, che dista 1,2 km. dal sedime aeroportuale, sono riportati nella Tabella seguente. Durante tutti i monitoraggi non sono mai stati osservati volatili, questo dato non deve sorprendere data la scarsa e/o quasi assente componente organica del rifiuto conferito.

Data	Ora	Condizioni meteo	Vento		Temperatura (°C)	Uccelli avvistati
			Intensità Kt	Direzione ° gradi		



**ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015**

pag. 9

12/09/14	11:00-11:30	poco nuv.	1	var	22	-
18/09/14	15:30-16:15	molto nuv.	2	var	24	-
25/09/14	10:07-10:50	poco nuv.	4	240	19	-
26/09/14	13:50-14:23	poco nuv.	6	240	21	-
01/10/14	14:22-15:05	pioggia	3	180	17	-
02/10/14	10:24-10:57	sereno	1	210	20	-
09/10/14	10:25-10:56	poco nuv.	0	var	19	-
10/10/14	13:54-14:29	poco nuv.	3	160	21	-
16/10/14	11:35-12:10	molto nuv.	5	290	18	-
17/10/14	13:52-14:35	poco nuv.	8	260	23	-
22/10/14	13:21-14:18	sereno	7	300		
23/10/14	08:41-09:25	sereno	7	270	10	-
31/10/14	10:20-11:00	sereno	1	160	11	-
31/10/14	14:00-14:30	sereno	1	200	16	-

Data la ridotta presenza di avifauna osservata nei due mesi di monitoraggio e la ridotta componente organica dei rifiuti conferiti, si ritiene che la discarica attualmente non costituisca un'attrattiva tale da modificare le abitudini comportamentali della ornitofauna presente nel sedime aeroportuale.

Il Comune di Sommacampagna (VR) ha ricevuto in data 19/11/2014 il “nulla osta” da parte di ENAC di fornire la relazione sul monitoraggio alla Commissione regionale V.I.A., chiedendo la

**7. VALUTAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E CONSIDERAZIONI FINALI****Congruità con gli strumenti urbanistici e pianificatori**

La coerenza e congruità della realizzazione della discarica Pro-in era stata attentamente valutata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e ritenuta pienamente coerente con gli strumenti urbanistici e pianificatori sia comunali, che provinciali e regionali. La richiesta di sottocategoria e di deroga in esame, non apportando alcuna variazione tecnico-progettuale all'impianto già approvato, non va ad incidere in alcuna maniera con le valutazioni già espresse nei pareri della Commissione Regionale V.I.A. n. n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004.

**Impatti attesi sulle componenti ambientali**

Anche per quanto riguarda gli impatti che la realizzazione della discarica in esame può avere sulle varie componenti ambientali, vale quanto detto al punto precedente: la concessione di riclassificazione in sottocategoria a) “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” e la concessione di deroga ai limiti previsti per l'eluato non comportano alcuna modifica sostanziale progettuale o gestionale all'impianto già autorizzato e, di conseguenza, rimangono valide le valutazioni già esperite e contenute nei pareri n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004, di approvazione di compatibilità ambientale.

**Dati di Progetto e deroghe richieste**

Il progetto di ampliamento della Discarica in località Casette, approvato con D.G.R. n. 1932, del 25/06/2004 e successiva D.G.R. 3301 del 22/10/2004, prevede che la stessa sia completamente fuori terra, coincidente con la vecchia discarica già esaurita. Sul fondo è prevista la presenza di uno strato di argilla compattata dello spessore di almeno 80 cm per la realizzazione del fondo del nuovo bacino in sopraelevazione. Al fondo è stata data una conformazione a schiena d'asino in maniera tale da convogliare tutto il percolato lungo le fasce perimetrali dove, a maggiore cautela, è stato messo in opera

**ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015**

pag. 10

anche un materassino bentonitico (spessore 20 cm e  $K \leq 10^{-12}$  m/s). Il tutto garantisce alla discarica in oggetto il pieno rispetto ai requisiti minimi previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 36/2003).

L'utilizzo di un Materassino Bentonitico, non previsto dalla vigente normativa, conferisce, infatti, un maggiore grado di protezione nei confronti dell'ambiente circostante, grazie alla sua bassissima permeabilità.

L'elemento che comunque conferisce le maggiori garanzie di impermeabilizzazione è costituito dallo strato di argilla, che le specifiche del progetto approvato prevedono debba avere uno spessore minimo pari a 1,00 m e un coefficiente di permeabilità  $K < 1 \times 10^{-9}$  m/s.

Allo stato attuale risultano allestiti e collaudati solo due lotti della Discarica, di cui uno è in esercizio. L'argilla utilizzata per l'allestimento del pacchetto di impermeabilizzazione, sia sul fondo, che lungo le pareti, presenta caratteristiche significativamente migliori rispetto ai requisiti minimi del progetto approvato. Il suo coefficiente di permeabilità medio, certificato dalle analisi allegate al certificato di collaudo, risulta pari a  $K = 4,92 \times 10^{-11}$  m/s. L'argilla utilizzata per la realizzazione del primo lotto della discarica risulta pertanto almeno 10 volte meno permeabile rispetto a quella autorizzata dal progetto.

**Conclusioni**

L'analisi del rischio valutata dal gruppo di lavoro Regione Settore Rifiuti – ARPAV ha evidenziato che la valutazione dei rischi datata Novembre 2013, come integrata dal successivo documento datato Aprile 2014, risulta sostanzialmente conforme ai criteri individuati nell'Allegato A alla D.G.R. n. 1360/2013 e che i dati di input sito specifici, utilizzati per l'elaborazione della stessa, risultano sostanzialmente congrui, fatte salve alcune precisazioni oggetto di prescrizione, con un approccio tipo "worst case" per il calcolo del rischio per la matrice acque sotterranee correlato alle deroghe richieste.

Si evidenzia che, anche sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1360/2013, il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica deve essere integrato con una specifica sezione volta a monitorare nel tempo, con cadenza almeno trimestrale, la qualità delle matrici ambientali potenzialmente coinvolte dalle deroghe concesse, nonché il mantenimento delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio esaminata nell'ambito del procedimento in parola.

Per quanto attiene alla verifica di putrescibilità e IRDP, il Decreto n. 104 del 30.12.2013, come modificato ed integrato dal successivo decreto n. 68 del 20 agosto 2014, ha previsto tutte le verifiche del caso estendendo il controllo anche ai rifiuti con codice CER 191212. La Commissione ritiene, pertanto, superfluo introdurre ulteriori prescrizioni sull'argomento specifico.

Il monitoraggio dell'avifauna, commissionato dalla Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A., non ha rilevato la presenza di uccelli in tutto il periodo di rilevamento, concludendo però che sia *"opportuno vincolare qualsiasi tipo di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di conferimento dei rifiuti ad un piano di monitoraggi periodico dell'avifauna da effettuare sulle due discariche con un protocollo condiviso tra ENAC/Gestore e Enti Pubblici competenti per territorio, proposta di Regolamento viene descritta nei paragrafi successivi di questo elaborato"* (RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI - DISCARICHE DI: GEO NOVA S.P.A. - IN LOCALITÀ SIBERIE - PRO-IN S.R.L. - IN LOCALITÀ CASETTE redatto da BIRD CONTROL ITALY SrL).

**8. OSSERVAZIONI E PARERI**

Durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni e pareri, tesi a fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi concernenti l'istanza.

**9. VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- visto il D.M. 27/09/2010
- vista la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015**

pag. 11

- vista la D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004
- vista la D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004;
- vista la D.G.R. 1360/2013;
- vista la D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi Componenti (assenti il Dott. Cesare Bagolini ed il Dott. Nicola Dell'Acqua, Componenti esperti ed il Dirigente Responsabile Tutela Ambientale della Provincia di Verona), integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013) e del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal delegato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna e dal rappresentante della Sezione Regionale Tutela Ambiente – Settore Rifiuti, esprime a maggioranza dei presenti (assenti il Sindaco del Comune di Villafranca di Verona, il Presidente della Provincia di Verona, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica ed il Direttore della Sezione Regionale Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona) con voto contrario del delegato del Sindaco del Comune di Sommacampagna, del delegato dal Direttore Generale di ARPAV e del delegato dal Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona

**parere favorevole**

alle richieste, presentate dalla Ditta PRO-IN S.r.l. (P. IVA/C.F.n. 03702730239), con sede in Via Copernico, 21 – 37135 Verona:

- di riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla Ditta PRO-IN S.r.l. - già autorizzata con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004 - sita in loc. Casette in Comune di Sommacampagna (VR), in sottocategoria di discarica di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”;
- di deroghe per l'innalzamento dei limiti di concentrazione nell'eluato rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 dello stesso D.M. 27/09/2010, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010, per le tipologie di rifiuti già autorizzati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e D.G.R. n. 3301 del 22/10/2004;

con le prescrizioni di seguito indicate, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti:

**PRESCRIZIONI**

1. sono mantenute valide tutte le prescrizioni ed obblighi contenuti nei pareri n. 64 del 15/12/2003 e n. 71 del 22/03/2004 pubblicati con D.G.R. n. 1932 del 25/06/2004 e la successiva D.G.R. n. 1780 del 03/10/2013.
2. Nella tabella seguente si riportano pertanto i valori di concentrazione in eluato, di cui si concede deroga rispetto a quelli previsti nella tabella 5 del D.M. 27/09/2010:

<i>Parametro</i>	<i>Limiti di Concentrazione Tabella 5 D.M. 27/09/2010 (mg/l)</i>	<i>Fattore moltiplicativo rispetto a Tabella 5 D.M. 27/09/2010</i>	<i>Limite concesso in deroga (mg/l)</i>
Cromo totale	1	3	3
Molibdeno	1	3	3
Nichel	1	3	3
Antimonio	0,07	2,86	0,2
Selenio	0,05	3	0,15
Zinco	5	3	15
Fluoruri	15	3	45

**ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015**

pag. 12

DOC	100	10	1.000
TDS	10.000	2	20.000

3. Tutti i parametri derogati dovranno essere investigati con frequenza almeno trimestrale sia nel percolato prodotto dalla discarica che nella matrice acque di falda. Le metodiche analitiche per la determinazione dei parametri che hanno finora evidenziato limiti di rilevabilità superiori alle concentrazioni limite derogate dovranno essere inoltre implementate al fine di poter confrontare i risultati analitici con i valori limite concessi in deroga.
4. Le relazioni annuali del PMC dovranno dare evidenza del mantenimento nel tempo delle condizioni ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio, con particolare riferimento agli esiti dei monitoraggi relativi alle concentrazioni dei contaminanti derogati nel percolato: in particolare dovrà essere verificato che le medie annuali dei parametri derogati siano in linea con i valori limite già concessi in deroga, o comunque che garantiscano - a parità delle altre condizioni - un rischio per la matrice acque sotterranee accettabile ( $< 1$ ), calcolato secondo i criteri individuati nella valutazione dei rischi presentata e con le seguenti precisazioni:
  - 4.a Sia considerato lo scenario relativo alle porzioni di discarica non interessate dalla presenza del materassino bentonitico assumendo in input un battente di percolato di 0,75 m.
  - 4.b Siano considerate le direzioni di falda S - H5 ed H8 - H2, assumendo in input i seguenti valori di W ed Sw: 210 e 254 m (S -H5); 215 e 210 m (H8 -H2).
5. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica dovrà essere integrato, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1360/2013, con una specifica sezione che recepisca quanto prescritto ai precedenti punti 3 e 4.
6. Nei lotti non ancora collaudati la verifica del valore di permeabilità del fondo della discarica dovrà essere effettuata mediante un campionamento almeno ogni 1.000 m<sup>2</sup> di superficie. Al fine di poter effettuare un'elaborazione statistica dei dati, il numero totale di campioni per ciascun lotto non dovrà essere inferiore a 10. In caso di un numero di campioni inferiore a 10 dovrà essere preso come riferimento il valore maggiore dei singoli K riscontrati. Le metodiche di campionamento ed analisi dovranno essere le stesse già adottate nell'ambito del collaudo dei lotti già autorizzati. Nel caso specifico, il valore da verificare resta quello di progetto ( $1 \cdot 10^{-9}$  m/s).
7. Nei lotti non ancora realizzati, dovrà essere altresì utilizzato, ove previsto dal progetto, un materassino bentonitico avente le medesime caratteristiche di spessore e permeabilità di quello già messo in opera e considerato nell'AdR (spessore 0,5 cm e permeabilità di  $1,00 \cdot 10^{-11}$  m/s).
8. Giornalmente dovrà essere prevista la copertura dei rifiuti abbancati utilizzando materiale pesante e/o teli in modo tale da impedire qualsiasi dispersione aerea anche in caso di forti venti.
9. Venga effettuato un piano di monitoraggio sull'impianto che preveda:
  - 9.a Monitoraggi di avifauna effettuati e a carico del titolare dell'impianto con frequenza di un monitoraggio al giorno da parte della Proprietà e di uno ogni tre mesi da parte di un ornitologo esperto secondo il protocollo e le tabelle di rilevazione riportate nella "RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI - DISCARICHE DI: GEO NOVA S.P.A. - IN LOCALITÀ SIBERIE - PRO-IN S.R.L. - IN LOCALITÀ CASSETTE" redatto da BIRD CONTROL ITALY S.r.l., che dovrà essere all'uopo richiesta dalla Ditta proponente alla Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A.
  - 9.b La raccolta dei dati con il protocollo standardizzato, contenuto nella relazione citata al punto precedente, dovrà essere inviata dal Titolare dell'impianto mensilmente ad ENAC D.O. ed alla Società di Gestione dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. in formato elettronico per facilitarne la successiva analisi.
  - 9.c Le essenze arboree ed arbustive da utilizzare durante la realizzazione di rimboschimenti, piantumazioni o altre attività sono contenute nella "RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEI VOLATILI - DISCARICHE DI: GEO NOVA S.P.A. - IN LOCALITÀ SIBERIE - PRO-IN S.R.L. - IN LOCALITÀ CASSETTE" redatto da BIRD CONTROL ITALY S.r.l., al punto 10 del paragrafo 6.2, da acquisire con le medesime modalità di cui al precedente p.to 9.a;



## ALLEGATO A alla Dgr n. 918 del 20 luglio 2015

pag. 13

9.d Venga redatto un Regolamento, come indicato al paragrafo 6.3 della medesima Relazione di Monitoraggio che individui i canali informativi a cui far ricorso in caso di presenza massiccia di volatili o altra fauna sull'impianto di Pro-In S.r.l.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Il Dirigente  
Settore V.I.A.  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*